



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII**

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 15 dicembre 2011, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della dott.ssa Fabiana Natale, si è tenuta una riunione per l'esame della situazione occupazionale di **JTB ITALY SRL**, nell'ambito dell'espletamento della fase amministrativa della procedura di mobilità di cui artt. 4 e 24 L. 223/91.

Sono presenti:

- per la Società, Raimondo Balboni e Gianluca Bernini, assistiti dal consulente legale Alessio Costantini e dal consulente del lavoro Carlo Rabbia;
- per la Filcams Cigl Naz.le, Massimo Frattini;
- per la Fisascat Cisl Naz.le, Alfredo Magnifico;
- per la UiltuCS Uil Naz.le, Alfredo Magnifico, con delega del Nazionale.

PREMESSO CHE

- la Società in oggetto – facente parte del Gruppo giapponese JTB e svolgente attività di intermediazione ed organizzazione di viaggi e soggiorni - in data 19.10.11 ha avviato la procedura di licenziamenti collettivi con riguardo a n. 5 lavoratori delle sedi di Roma e Milano;
- con nota inviata in data 16.11.11 (prot. 32/0005867/MA003.A001 del 22.11.11) la Società ha trasmesso verbale di riunione, redatto nell'ambito della prima fase della consultazione in sede sindacale, nel quale le Parti hanno concordato di proseguire il confronto in sede ministeriale, al fine di accedere a strumenti alternativi alla collocazione del personale interessato alla procedura di mobilità;
- pertanto, con nota del 09.12.11 (prot. 15/VII/0007267/MA003.A001) questo Ministero ha convocato le Parti sociali interessate alla riunione odierna;

- nel corso del presente incontro, le Parti si sono nuovamente confrontate in ordine alle motivazioni poste a base della procedura di mobilità avviata - come dettagliatamente già illustrate nella citata comunicazione di avvio - sostanzialmente riconducibili alla forte crisi del settore di attività Outbound – consistente prevalentemente nella vendita di pacchetti di viaggio e di servizi di vario tipo per il Giappone – in conseguenza della calamità naturale che ha colpito il Paese Nipponico nel mese di marzo u.s. ed al successivo pericolo di contaminazione radioattiva. In esito al confronto le Parti, a fronte del numero di esuberi dichiarato pari a 5 unità lavorative, hanno concordato di superare la procedura di mobilità avviata attraverso il ricorso allo strumento della Cigs, che riguarderà un numero massimo di 6 lavoratori, al fine di traguardare l'attuale situazione di crisi in vista della ripresa dell'attività.

VISTO

che la Società in oggetto, inquadrata ai fini Inps nel “settore di attività delle agenzie di viaggio e turismo”, ha occupato nel semestre precedente all'avvio della citata procedura una media superiore a 50 dipendenti;

CONSIDERATO

l'art.19, comma 11, D.L. del 29.11.2008, n.185, convertito in L. n.2/2009, prorogato per l'annualità 2012, dall'art. 33, co. 23 della L. 183/11 (Legge di stabilità 2012), il quale prevede la possibilità di concedere trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità anche ai dipendenti delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti, nel limite di spesa fissato a carico del Fondo per l'Occupazione.

TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO,

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte essenziale ed integrante.

- 1) La Società presenterà istanza, al competente Ufficio della Direzione Generale delle Politiche attive e Passive del Lavoro, al fine della concessione del trattamento di **CIGS** ai sensi della normativa suindicata, per il periodo di **12 mesi** a decorrere dal 01.01.12 e sino al 31.12.12. Resta inteso che la corresponsione del trattamento è sospensivamente subordinata all'entrata in vigore della citata Legge 183/11.
- 2) La **Cigs** riguarderà un **numero massimo di 6 lavoratori**, addetti alle attività relative al settore di Outbound, con le modalità di seguito indicate:
 - Cigs a zero ore per n. 4 lavoratori della sede di Roma, su un organico complessivo di 11 unità lavorative addette all'attività di Outbound. Per tali lavoratori le Parti concordano che non si farà ricorso al criterio della rotazione a fronte dell'infungibilità delle mansioni svolte rispetto alla restante platea dei lavoratori in forza alla sede.
 - Cigs con riduzione oraria massima del 50% su base verticale a rotazione per n. 2 lavoratori della sede di Milano addetti all'attività amministrativa. La rotazione sarà attuata compatibilmente alle esigenze tecniche organizzative e produttive legate alla funzionalità ed alla operatività dell'attività di amministrazione.
- 3) La Società anticiperà, alle normali scadenze retributive, il trattamento di integrazione salariale ai singoli lavoratori.

- 4) Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.
- 5) Con riguardo al Piano di gestione degli esuberanti - finalizzato al rientro in Azienda dei lavoratori sospesi al termine del periodo di Cigs - la Società si attiverà al fine di segnalare ai lavoratori specifici interventi formativi finanziati con le risorse previste dalla legislazione nazionale, regionale e/o locale. Inoltre, al fine di un ulteriore accrescimento delle professionalità interne, avuto riguardo in particolar modo ai nuovi mercati emergenti su cui la Società ha già improntato la ripresa di attività, le Parti si incontreranno al fine di valutare la possibilità di attivare un percorso di formazione on the job per i lavoratori sospesi, con riferimento all'istituto del Premio dell'Occupazione, di cui al D.I. 18 dicembre 2009 n. 49281, attuativo del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009 prorogata per l'annualità 2012 dall'art. 33, co 24 Legge 183/11.
- 6) Le Parti si incontreranno periodicamente con cadenza trimestrale in sede territoriale al fine di verificare le modalità di attuazione della Cigs. Le Parti concordano, altresì, una verifica in sede nazionale, entro la fine del periodo di fruizione della Cigs, avente ad oggetto l'esame della complessiva situazione aziendale.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa con esito positivo la procedura di mobilità di cui agli artt. 4 e 24 Legge 223/91, nonché la procedura di esame congiunto di cui all'art. 2 D.P.R. 218/00.

Letto, confermato e sottoscritto.

JTB ITALY SRL

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

FILCAMS CGIL

[Handwritten signature]

FISASCAT-CISL/UIL/UCS UIL

[Handwritten signature]

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

[Handwritten signature]